REGOLAMENTO (CEE) N. 1067/74 DEL CONSIGLIO

del 30 aprile 1974

relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi disidratati

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune per i prodotti agricoli deve accompagnarsi l'instaurazione di una politica agricola comune e che tale politica deve comportare in particolare un'organizzazione comune dei mercati agricoli, la quale può assumere forme diverse secondo i prodotti ;

considerando che la produzione di foraggi disidratati presenta un interesse particolare per l'alimentazione animale ; che la situazione del mercato di tali prodotti è caratterizzata da una produzione nettamente inferiore alle possibilità di smercio nella Comunità ; che occorre pertanto migliorare con misure adeguate l'approvvigionamento del mercato comunitario in proteine ; che tale obiettivo può essere raggiunto con la concessione di un aiuto alle imprese di disidratazione dei foraggi verdi ;

considerando che occorre tuttavia limitare la validità di tale regime di aiuto ad un periodo che permetta di valutarne l'efficacia ;

considerando che per favorire un regolare approvvigionamento delle imprese di disidratazione e far fruire del regime d'aiuto gli agricoltori, è opportuno subordinare in taluni casi la concessione dell'aiuto alla conclusione di contratti tra gli agricoltori e le imprese di disidratazione ;

considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi disidratati porta all'istituzione di un regime unico degli scambi alle frontiere della Comunità ; che, in virtù del trattato, la tariffa doganale comune si applica di diritto a decorrere dal 1° gennaio 1970 e che tale regime consente di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione ; che tuttavia, per non lasciare il mercato comunitario senza difesa contro le perturbazioni che potrebbero sorgere a causa dell'importazione ed esportazione, occorre consentire alla Comunità di adottare rapidamente tutte le misure necessarie ;

considerando che è opportuno che le disposizioni del trattato che consentono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e di vietare quelli incompatibili con il mercato comune siano rese applicabili nel settore dei foraggi disidratati ;

considerando che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato di gestione ;

considerando che, tenuto conto dell'instaurazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi disidratati, è opportuno adattare l'allegato del regolamento (CEE) n. 827/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1014/73 (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel settore dei foraggi disidratati è istituita un'organizzazione comune dei mercati che disciplina i seguenti prodotti :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 12.10 B	Erba medica, lupinella, trifoglio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio, disidratati mediante essiccazione artificiale al calore, esclusi il fieno ed i cavoli da foraggio

Articolo 2

La campagna di commercializzazione per i foraggi disidratati inizia il 1° aprile di ogni anno e si conclude il 31 marzo dell'anno successivo. Tuttavia la campagna 1974/1975 inizia il 15 maggio 1974.

(1) GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 16.
(2) GU n. L 106 del 20. 4. 1973, pag. 1.

TITOLO I

Aiuto alla produzione

Articolo 3

1. Alle condizioni stabilite nel presente titolo è concesso un aiuto alla produzione dei foraggi disidratati di cui all'articolo 1, ottenuti da prodotti raccolti nella Comunità.

2. L'aiuto alla produzione è concesso soltanto alle imprese di disidratazione

— che producono foraggi disidratati rispondenti a caratteristiche qualitative minime,
— rispondenti ai requisiti necessari per aver diritto all'aiuto e
— che hanno stipulato contratti con i produttori di foraggi da disidratare o che lavorano la propria produzione, ovvero, se si tratta di un'associazione, quella degli aderenti.

3. L'aiuto alla produzione è corrisposto dallo Stato membro nel cui territorio ha luogo la produzione di foraggi disidratati.

4. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, determina :

— i criteri relativi alla determinazione delle caratteristiche qualitative minime,
— i requisiti di cui al paragrafo 2, secondo trattino,
— i criteri secondo i quali devono essere conclusi i contratti di cui al paragrafo 2.

5. Le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare le disposizioni-quadro cui devono conformarsi i contratti di cui al paragrafo 2, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 12.

Articolo 4

1. L'importo dell'aiuto è fissato tenendo conto della necessità di migliorare l'approvvigionamento della Comunità in foraggi disidratati.

2. L'aiuto, d'importo uniforme in tutta la Comunità, viene fissato ogni anno anteriormente al 1° agosto per la campagna di commercializzazione che inizia l'anno successivo.

Tuttavia, per la campagna 1974/1975, l'importo dell'aiuto viene fissato entro il 15 maggio 1974.

3. L'importo dell'aiuto è fissato secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

4. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, stabilisce le norme generali riguardanti il controllo del diritto all'aiuto.

5. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 12.

Articolo 5

Il regime d'aiuto previsto dal presente titolo è applicabile sino alla fine della campagna 1977/1978. Prima della fine di tale campagna, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, decide se mantenere ed eventualmente modificare il regime in causa.

TITOLO II

Regime di scambi con i paesi terzi

Articolo 6

Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento o deroghe decise dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, sono vietate negli scambi con i paesi terzi :

— la riscossione di qualsiasi tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale,
— l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

Articolo 7

1. Se, nella Comunità, il mercato dei prodotti di cui all'articolo 1 subisce o rischia di subire, a causa delle importazioni o delle esportazioni, gravi perturbazioni che potrebbero compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato, negli scambi con i paesi terzi possono essere applicate misure adeguate fino alla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione.

Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, stabilisce le modalità d'applicazione del presente paragrafo e definisce i casi in cui gli Stati membri possono prendere misure cautelative ed i limiti delle stesse.

2. Qualora si presenti la situazione prevista al paragrafo 1, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie, che vengono comunicate agli Stati membri e che sono immediatamente applicabili. Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro, essa decide in proposito entro ventiquattro ore dalla ricezione della richiesta stessa.

3. Entro un termine di tre giorni lavorativi successivi al giorno della comunicazione, ciascuno Stato membro può deferire al Consiglio la misura adottata dalla Commissione. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Deliberando a maggioranza qualificata, esso può modificare o annullare la misura in questione.

TITOLO III

Disposizioni generali

Articolo 8

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, gli articoli 92, 93 e 94 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari per l'applicazione del presente regolamento. Le modalità della comunicazione e della diffusione di tali dati sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 12.

Articolo 10

A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, si applicano al mercato dei prodotti contemplati all'articolo 1, le disposizioni regolamentari relative al finanziamento della politica agricola comune.

Articolo 11

1. È istituito un comitato di gestione per i foraggi disidratati, in appresso denominato « comitato », composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Nel comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione prevista all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

Articolo 12

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia su richiesta di un rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine stabilito dal presidente in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantuno voti.

3. Le misure adottate dalla Commissione sono immediatamente applicabili. Tuttavia, ove non siano conformi al parere espresso dal comitato, esse vengono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio. In tal caso la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di un mese.

Articolo 13

Il comitato può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 14

In sede di applicazione del presente regolamento occorre, parallelamente, tener adeguatamente conto degli obiettivi definiti agli articoli 39 e 110 del trattato.

Articolo 15

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 827/68 il testo della sottovoce n. 12.10 ex B è sostituito dal testo seguente :

« ex B. altri, esclusi l'erba medica, la lupinella, il trifoglio, il lupino, la veccia ed altri simili prodotti da foraggio, disidratati mediante essiccazione artificiale al calore ».

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 aprile 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. ERTL